



## **REGOLAMENTO MANUFATTI E OPERE REALIZZATI DAGLI STUDENTI**

Il presente regolamento disciplina la gestione e la conservazione di tutti i manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, le produzioni digitali, i disegni, le fotografie, e/o altro realizzati dagli studenti dell'Istituto nei laboratori artistici, di informatica e di lingue.

### **Art.1.**

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali e/ o altro realizzati come attività didattica sono di proprietà dell'Istituto che ne può disporre per fini promozionali o concorsuali. Le opere realizzate anche per i concorsi sono di proprietà dell'Istituto ed è vietato l'utilizzo da parte degli studenti se non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, pur riconoscendo agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera.

### **Art. 2.**

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali e/o altro realizzati dagli allievi presso le sedi scolastiche o nelle attività esterne svolte dalla scuola, sono trattate esclusivamente per le finalità attinenti alle attività dell'Istituto.

Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle

finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal Consiglio d'Istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.

All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori (Art. 36 del D.I. 129/18).

### **Art.3.**

Tali manufatti appartengono all'Istituto e non vengono in nessun caso ceduti a terzi. Essi vengono trattati nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza.

### **Art.4.**

I manufatti e le opere realizzati dagli allievi costituiscono una "prova" ai fini della valutazione intermedia e finale degli stessi e di conseguenza sono degli atti amministrativi endoprocedimentali. Pertanto, è cura dell'Istituto conservarli e archivarli.

### **Art. 5.**

Le produzioni digitali realizzate dagli studenti nel corso degli studi possono essere pubblicate sul web solo dalla scuola. La pubblicazione delle opere di proprietà del Liceo, anche su Web, se non autorizzata dal Dirigente Scolastico è soggetta alla normativa vigente.

## **Art.6.**

Tutti gli archivi delle Istituzioni scolastiche sono soggetti alla vigilanza (art. 40 comma 3 T.U. n. 490/1999 cit.) della Soprintendenza archivistica competente per territorio, la quale in tale ambito svolge funzione di consulenza tecnica.

Il presente regolamento allegato al Regolamento d'Istituto è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/01/2024.